CONVENZIONE

tra il Comune di Melano e il Comune di Capolago si conviene:

Art. 1 Il Comune di Melano, tramite il proprio Municipio, validamente rappresentato dal Sindaco e dal Segretario comunale, cede al Comune di Capolago e per questi al suo Municipio, validamente rappresentato dal Sindaco e dal Segretario comunale, ad uso dell'Azienda comunale acqua potabile, l'acqua derivata dalle sorgenti poste sul fondo nr. 665 RFD di proprietà ed in territorio del Comune di Melano.

Oggetto della convenzione

Queste sorgenti sono denominate " Sorgenti del Castellaccio".

L'uso di questa acqua è dato per i bisogni dell'utenza dell'acquedotto di Capolago.

Art. 2 La presente convenzione avrà la durata di 15 anni; avrà inizio il 1 luglio 1997e scadrà il 30 giugno 2012.

Durata della convenzione

Se nessuna delle parti contraenti darà la disdetta con un preavviso scritto di 6 (sei) mesi prima della scadenza la convenzione si riterra rinnovata, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di un anno e così sempre di seguito.

La durata della convenzione ed il termine di disdetta non sono applicabili in caso di accordo fra i due comuni per una compravendita dei fondi.

Art. 3 Si rinuncia, da parte del comune di Melano, alla posa di un contatore che misura l'acqua erogata alle sorgenti a condizione che il comune di Capolago notifichi, a richiesta, il quantitativo d'acqua erogata all'utenza.

Valutazione dei prelievi di acqua

Art. 4 L'azienda comunale acqua potabile di Capolago verserà a quella di Melano una tassa forfetaria di Fr. 7'000.— (settemila) annui senza nessuna condizione sul quantitativo di acqua prelevata (minimo e massimo).

Tassa di prelievo

Il pagamento della tassa convenuta dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno civile.

Art. 5 Le spese relative alla manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria delle prese (manufatti - parti meccaniche ed idrauliche) e del sedime circostante (area recintata) sono a carico dell'Azienda comunale acqua potabile di Capolago che provvedera secondo le disposizioni emanate dal Laboratorio cantonale d'igiene.

Manutenzione dei manufatti, delle prese e del sedime circostante L'Azienda comunale di Capolago riceve in possesso tutte le chiavi di accesso all'area ed alle prese (già in possesso).

Art. 6 L'acqua proveniente dalle sorgenti del Castellaccio richiede dei trattamenti per la potabilizzazione. Questi trattamenti sono garantiti, prima dell'erogazione all'utenza, dall'Azienda comunale acqua potabile di Capolago tramite un trattamento con raggi UV.

Potabilità dell'acqua

Art. 7 In caso di rescissione della convenzione l'Azienda comunale acqua potabile di Capolago assumerà le spese per disinnestare la sua rete di adduzione ai propri impianti di accumulazione provvedendo alla posa di un tappo sulla propria condotta.

Rescissione della convenzione

Art. 8 Le confroversie di diritto privato relative alla presente convenzione saranno decise dal foro civile di Lugano-Ceresio. Quelle di natura amministrativa dal Consiglio di Stato quale Autorità di vigilanza sui Comuni.

Controversie

Art. 9 La convenzione, per essere vincolante, dovrà essere approvata dal Legislativi dei Comuni interessati ed essere ratificata dal Consiglio di Stato.

Disposizioni finali ed abrogative

La stessa abroga quella stipulata il 1 luglio 1982.

Cosi redatta in un unico esemplare e depositata presso la Cancelleria comunale di Melano che ne rilascerà copia autenticata al Comune di Capolago.

Melano, le parti si firmano:

PER IL MUNICIPIO DI MELANO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

PER IL MUNICIPIO DI CAPOLAGO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Cosi approvato dal Consiglio comunale di MELANO nella seduta del

Il Presidente:

Il Segretario:

Cosi approvato dal Consiglio comunale di CAPOLAGO nella seduta del

Il Presidente:

Il Segretario: